

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Disegno per la procedura di consultazione di fine marzo - fine giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari¹ del 24 marzo 2006 (LAFam),

ordina:

1. Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

¹ Danno diritto ad un assegno di formazione i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Il diritto all'assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera la rendita di vecchiaia massima completa dell'AVS.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

¹ Il diritto ad un assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

² L'assegno di nascita è versato se:

- a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam e
- b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, il periodo richiesto è ridotto conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004³ sulle indennità di perdita di guadagno.

³ Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di nascita per lo stesso figlio, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in

SR

¹ RS ...

² RS **830.1**

³ RS **834.11**

2003-.....

questione. Se l'assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 3 Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

¹ Il diritto ad un assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.

² L'assegno di adozione è versato se:

- a. sussiste un diritto ad assegni familiari secondo la LAFam;
- b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'affiliando in vista d'adozione secondo l'articolo 11a dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e
- c. l'affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

³ Se per il medesimo affiliando più persone hanno diritto ad un assegno di adozione, questo spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'affiliando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 4 Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)

¹ Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

² Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004⁵.

Art. 5 Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti⁶.

Art. 6 Avente diritto che provvede prevalentemente al mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

- a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera la rendita per orfani massima dell'AVS; o se

⁴ RS 211.222.338

⁵ RS 211.231

⁶ RS 831.101

- b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno alla rendita per orfani massima dell'AVS.

Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all'estero
(art. 4 cpv. 3 LAFam)

¹ Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali e se

- a. all'estero non sussiste già il diritto ad un assegno familiare;
- b. il diritto in Svizzera deriva da un'attività lucrativa;
- c. l'assegno per i figli è destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile⁷ (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam); e
- d. il figlio non ha ancora compiuto il 16° anno d'età.

Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto nello Stato di domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)

¹ Per l'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto si applicano i tassi seguenti:

- a. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell'importo minimo legale;
- b. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell'importo minimo legale;
- c. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell'importo minimo legale.

² La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data degli importi minimi degli assegni familiari.

³ La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili al pubblico tre mesi prima dell'entrata in vigore della LAFam rispettivamente prima dell'adeguamento degli importi minimi secondo l'articolo 5 capoverso 3 LAFam. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi con le rispettive classificazioni.

⁷ RS 210

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati**Art. 9** Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

Sono considerati succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un'attività artigianale, industriale o commerciale.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)

¹ Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni, gli assegni familiari sono versati, nel primo anno di servizio, ancora per tre mesi dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO).

² Durante un congedo di maternità e un congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio.

³ Gli assegni familiari sono versati in ogni caso fintanto che il datore di lavoro versa, attingendo a fondi propri, almeno l'80 per cento del salario senza ricevere in compenso prestazioni assicurative.

⁴ Se il salariato decede, il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per il mese corrente e per ulteriori tre mesi.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

¹ Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l'assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

¹ Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.

² Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono

esercitare la loro attività. Sono soggette alla vigilanza del Cantone e, in materia di finanziamento e organizzazione, alle prescrizioni cantonali.

Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)

¹ Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima ed eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri.

² Le casse di compensazione per assegni familiari fissano l'aliquota di contribuzione secondo le proprie necessità per finanziare gli assegni familiari, costituire la riserva di fluttuazione, coprire le spese amministrative e procedere ad eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri. È fatto salvo l'articolo 14.

³ La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 14 Fissazione dell'aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

I Cantoni fissano l'aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalle associazioni di appartenenza per finanziare gli assegni familiari dei propri membri.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

- a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS;
- b. le persone sposate e non separate, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
- c. le persone i cui contributi sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS⁸.

⁸ RS 831.10

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam)

Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'imposta federale diretta.

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.

² Le decisioni vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

¹ Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei lavoratori, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti.

² I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione;
- b. il finanziamento degli assegni familiari e le spese amministrative;
- c. l'importo delle prestazioni versate;
- d. le persone aventi diritto e i figli (p. es. statuto di dimora, Stato di residenza, rapporto di filiazione).

³ I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione dei dati nonché la loro selezione ed elaborazione secondo i Cantoni.

Sezione 5: Disposizioni finali

⁹ RS 642.11

Art. 21 Esecuzione

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha il compito di eseguire la presente ordinanza.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'Allegato.

Art. 23 Disposizione transitoria

Se all'entrata in vigore della LAFam la riserva di fluttuazione di cui all'articolo 13 capoverso 3 supera l'importo delle uscite annue medie, essa va ridotta secondo le prescrizioni entro tre anni.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l'

....

Calmy-Rey

Annemarie Huber-Hotz

In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Micheline

La cancelliera della Confederazione:

Allegato
(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000¹⁰

Art. 10 Assegni familiari e prestazioni integrative

¹ Il datore di lavoro versa l'assegno familiare all'impiegato conformemente alla legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹¹ (LAFam).

² Se l'assegno familiare è inferiore agli importi indicati al capoverso 3, il datore di lavoro versa all'impiegato prestazioni integrative. Le disposizioni esecutive relative alla LPers stabiliscono le condizioni per il diritto alle prestazioni integrative. Per il resto, alle prestazioni integrative è applicabile per analogia la LAFam.

³ L'importo annuo dell'assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:

- a. 3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2400 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

⁴ Il diritto alle prestazioni integrative cessa con l'estinzione del diritto all'assegno familiare.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale¹²

Art. 38 cpv. 1

¹ Il salario, l'indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l'articolo 51a.

Art. 44 cpv. 2 lett. h e i

² La compensazione del rincaro è versata su:

- h. l'assegno familiare e le prestazioni integrative;
- i. l'assegno per l'assistenza ai familiari.

¹⁰ RS 172.220.11

¹¹ RS

¹² RS 172.220.111.3

Art. 51 Diritto all'assegno familiare

L'assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d'età. Per i figli in formazione e per i figli incapaci al guadagno (art. 7 LPGA)¹³ è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

Art. 51a Prestazioni integrative dell'assegno familiare

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa all'impiegato prestazioni integrative dell'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

- a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

² L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra gli importi di cui al capoverso 1 lettere a – c e l'assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all'assegno familiare:

- a. gli assegni familiari secondo la legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹⁴ per i quali fanno valere un diritto altre persone;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia per i quali l'impiegato o altre persone fanno valere un diritto presso altri datori di lavoro.

³ Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più salariati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro se la somma dei rispettivi tassi di occupazione ammonta almeno al 50 per cento.

Art. 51b Assegno per il sostegno ai familiari

La metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 51a capoverso 1 lettera b può essere versata a impiegati:

- a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave;
- b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell'autorità.

Art. 62 cpv. 2

² L'assegno per il sostegno ai familiari previsto dall'articolo 51b è versato nella stessa misura.

¹³ RS 830.1

¹⁴

Art. 83 cpv. 2 e 3

² Sono soggetti del tutto o in parte all'adeguamento al potere d'acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, l'assegno per il sostegno ai familiari, gli importi forfetari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.

³ Per l'adeguamento degli assegni familiari e delle prestazioni complementari al potere d'acquisto, è applicabile per analogia l'articolo 8 dell'ordinanza del ...¹⁵ sugli assegni familiari.

Art. 86 cpv. 1

¹ Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all'estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.

3. Ordinanza dell'11 novembre 1952¹⁶ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 1 cpv. 3

Abrogato

Art. 2

I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro hanno diritto agli assegni familiari per il periodo in questione. Se l'attività agricola non dura per mesi interi, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.

Art. 2a (nuovo) Concorso di diritti

¹ I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un'attività salariata al di fuori dell'agricoltura hanno diritto ad assegni familiari secondo la LAF, se il reddito soggetto all'AVS conseguito in quanto lavoratore agricolo è il più elevato tra quelli derivanti da attività salariate.

² Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006¹⁷ (LAFam) ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l'importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un

¹⁵ RS

¹⁶ RS 836.11

¹⁷ RS...

ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale.

³ L'assegno per l'economia domestica secondo la LAF è versato indipendentemente dal fatto che un'altra persona abbia diritto ad assegni familiari.

Art. 3b (nuovo) Concorso di diritti

¹ Se un piccolo contadino indipendente occupato principalmente nell'agricoltura esercita un'attività accessoria salariata, ha diritto alla differenza tra l'assegno spettantegli grazie all'attività accessoria e quello cui ha diritto in virtù della LAF.

² Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LAFam¹⁸ ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l'importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale.

¹⁸ RS...



Procedura di consultazione sul disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami), fine marzo – fine giugno 2007

Rapporto esplicativo

A Contesto e osservazioni generali

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno approvato la legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari; LAFam). La legge è stata accolta dal popolo nella votazione referendaria del 26 novembre 2006. All'elaborazione del presente disegno di ordinanza hanno partecipato rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione AVS, che, in quanto responsabili della gestione delle casse di compensazione per assegni familiari, sono impegnate nell'attuazione della pertinente legislazione e hanno arricchito la discussione illustrando la prassi attuale a livello cantonale.

La legge federale non disciplina in modo completo e uniforme tutti gli aspetti degli assegni familiari, ma lascia ai Cantoni una notevole libertà di manovra:

- Il presente disegno ha per oggetto le condizioni di diritto materiali, disciplinate dalla Confederazione.
- L'organizzazione e il finanziamento sono invece essenzialmente di competenza dei Cantoni.
- Conformemente alla LAFam vanno concessi assegni familiari alle persone prive di attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera un determinato limite (una volta e mezzo l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia AVS, ossia 3'315 franchi al mese). I Cantoni hanno però anche la possibilità di andare al di là di quanto prescritto dalla LAFam, estendendo la cerchia degli aventi diritto. In caso contrario, valgono le condizioni stabilite dalla LAFam e dall'OAFami. Quest'ultima prescrive dunque in che modo stabilire il reddito determinante, qualora il Cantone non emani disposizioni più favorevoli. Non contiene invece disposizioni sull'organizzazione e sul finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, poiché questi due aspetti sono disciplinati dai Cantoni.

In diversi punti, la LAFam ha sostanzialmente ripreso le attuali disposizioni cantonali e si è inoltre abbondantemente ispirata all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Anche il disegno di ordinanza si orienta sulle disposizioni

attualmente previste a livello cantonale e laddove possibile e ragionevole, si attiene a quelle vigenti nell'AVS.

Al presente rapporto è allegato un documento elaborato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in cui figurano alcune indicazioni e spunti per l'adeguamento delle legislazioni cantonali. I due documenti, che si integrano a vicenda e costituiscono un'unità, spiegano la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l'emanazione delle disposizioni esecutive.

B Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'AVS garantisce l'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto di figli in formazione alla rendita per orfani (v. a questo proposito i N. 3356 – 3376 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [DR]¹).

Secondo questa giurisprudenza, il concetto di formazione comprende tutte le attività professionali che preparano al futuro esercizio di un'attività lucrativa. Sono considerate tali i contratti di tirocinio ordinari secondo la legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr), ma anche tutte le attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgimento di un tirocinio in corso o in prospettiva. La condizione è che queste consentano una preparazione sistematica ad una futura attività lucrativa e che, considerato il carattere prevalentemente formativo dell'attività, il reddito conseguito sia notevolmente inferiore ai salari usuali nel ramo e nella regione per i lavoratori che hanno concluso la formazione professionale in questione. Lo stesso vale per le attività professionali finalizzate alla specializzazione nella propria professione. Per quanto concerne il reddito dei giovani in formazione, la soluzione proposta nel disegno si scosta dalla legislazione AVS. La disposizione in cui è stabilito il reddito massimo conseguibile durante la formazione, oltre il quale il diritto all'assegno di formazione decade, è infatti diversa (v. il commento al cpv. 2).

Sono considerati quale formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche frequentati al fine di acquisire le conoscenze professionali necessarie per una formazione o anche solo per prepararsi al futuro esercizio di una professione (il conseguimento di un diploma professionale non è l'obiettivo). Sono inoltre considerati come formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche non destinati ad una formazione professionale specifica, ma all'acquisizione di conoscenze di cultura generale. In questo senso, quando si frequentano corsi o lezioni scolastiche, il tipo di istituto e l'obiettivo della formazione (cultura generale/formazione professionale) sono irrilevanti, a condizione che offrano una preparazione sistematica in vista di un determinato obiettivo, nel quadro di un ciclo di studio regolare riconosciuto (di fatto o di diritto). Le disposizioni applicabili alle rendite per orfani dell'AVS valgono anche per i soggiorni linguistici

¹ <http://www.sozialversicherungen.admin.ch/?lng=it>

² RS 412.10

all'estero. Questi sono dunque considerati quale parte integrante della formazione soltanto se hanno una relazione con l'obiettivo professionale.

Indipendentemente dal tipo di formazione scelto, sono considerati quale formazione unicamente corsi, lezioni scolastiche e attività formative seguiti per almeno un mese.

Capoverso 2

Gli assegni di formazione sono un sostegno finanziario versato ai genitori per il mantenimento dei figli durante la formazione. Se tuttavia il figlio per cui è richiesto l'assegno di formazione consegue personalmente un reddito sufficiente al proprio mantenimento, il diritto all'assegno di formazione non ha ragione di essere, poiché i genitori non devono più sostenere i costi di mantenimento del figlio o li devono sostenere in misura minore. Il reddito massimo conseguito dal figlio, oltre il quale il diritto all'assegno di formazione decade, corrisponde all'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS (2210 fr. mensili). Su questo punto la legislazione sugli assegni familiari diverge da quella dell'AVS. Sono considerati redditi non soltanto quelli derivanti da un'attività lucrativa, ma anche i redditi patrimoniali e i redditi sostitutivi quali le rendite. I contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia e le borse di studio non sono invece computati.

Attualmente gli ordinamenti cantonali non disciplinano uniformemente il limite massimo di reddito per i giovani in formazione: alcuni Cantoni si basano sull'importo della rendita di vecchiaia AVS, altri su un importo fisso e altri ancora sui salari minimi per i lavoratori qualificati. Per continuare ad avere diritto ad un assegno per i figli, il reddito del figlio non deve superare il 50 per cento (SZ) del salario iniziale usuale dei lavoratori qualificati o il 70 per cento dell'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS (LU). VD ha stabilito un limite di reddito di 2'000 franchi, mentre NW e ZG prendono come riferimento l'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS. Se per il diritto all'assegno di formazione si volesse fissare il limite di reddito al 50 per cento del salario minimo stabilito dai contratti collettivi dei vari rami economici, questo limite si situerebbe tra i 1'406 e i 2'611 franchi (v. la tabella dell'Ufficio federale di statistica [UST] relativa ai salari minimi fissati per il 2005 nei principali contratti collettivi di lavoro³). Questo limite variabile favorirebbe le disparità giuridiche e renderebbe difficoltosa e inefficiente l'attuazione. Più efficiente e meno problematica sotto il profilo delle disparità giuridiche è invece la soluzione che prevede un unico limite massimo di reddito a livello nazionale, basato sull'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS. Con questa soluzione il limite è fissato a 2'210 franchi e comprende dunque circa il 75 per cento dei salari minimi iniziali previsti dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori qualificati. Attualmente alcuni Cantoni applicano limiti di reddito meno elevati. L'importo proposto appare tuttavia adeguato, dal momento che un numero sempre maggiore di studenti deve provvedere personalmente a finanziare buona parte della propria formazione e del proprio mantenimento, poiché il sostegno dei genitori non è sufficiente.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

³ v. UST, Organizzazione del mercato del lavoro, contratti collettivi di lavoro – indicatori – salari minimi, Salari minimi fissati nei principali contratti collettivi di lavoro, Svizzera 2005:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/05/blank/key/05.html>

Capoverso 1

La condizione per avere diritto ad un assegno di nascita secondo la LAFam è che l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari applicabile preveda il versamento di un assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 LAFam).

Capoverso 2

Lettera a

Per principio, per avere diritto all'assegno di nascita vanno adempiute le medesime condizioni previste per gli assegni familiari.

Lettera b

La condizione per il diritto all'assegno di nascita è che la madre abbia un legame sufficientemente solido con la Svizzera, ossia che abbia il domicilio o la dimora abituale nel nostro Paese. In tal caso il diritto sussiste anche se la madre partorisce il figlio durante un soggiorno temporaneo all'estero. Per evitare abusi, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per l'indennità di maternità, è stabilito un termine di attesa di nove mesi. Per i parti prematuri è ripresa la disposizione dell'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)⁴. Il legame con la Svizzera non è invece sufficientemente solido nel caso di donne residenti all'estero che partoriscono un figlio in Svizzera durante un soggiorno di durata limitata (p. es. ferie o visita). Questo vale anche nel caso in cui la madre stessa o il padre del bambino abbiano diritto ad assegni familiari secondo la LAFam. Questa restrizione vale anche nei confronti dell'UE e dell'AELS.

Il Regolamento (CEE) n. 1408/71⁵ (Regolamento 1408/71), che coordina le assicurazioni sociali all'interno dell'UE e deve essere applicato dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, prevede la possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal suo campo d'applicazione, cosa che molti Stati hanno fatto. Per la Svizzera, nell'elenco delle eccezioni sono stati inseriti gli attuali assegni di nascita e di adozione cantonali. La LAFam non modifica questa situazione, in quanto riprende gli attuali assegni senza modifiche. Questi assegni cantonali continueranno a figurare nell'elenco delle prestazioni escluse dal campo d'applicazione del Regolamento. La situazione non cambierà nemmeno con il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004⁶ (Regolamento 883/2004), che subentrerà al Regolamento 1408/71 (entrata in vigore prevista: 2009) e sarà probabilmente applicato dalla Svizzera. La possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal campo d'applicazione del Regolamento è stata mantenuta.

È stata pure valutata la possibilità di porre come condizione l'iscrizione in un registro di stato civile svizzero. Tuttavia, questa soluzione non è ideale, perché nei registri vengono iscritte tutte le nascite avvenute in Svizzera (anche se i genitori non hanno alcun legame con la Svizzera) e tutte le nascite all'estero di figli di cittadini svizzeri (anche se la cittadinanza è il loro unico legame con la Svizzera). Sotto il profilo

⁴ RS 834.11

⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS **0.831.109.268.1**.

⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30 aprile 2004 (rettificato nella GU L 200/1 del 7 giugno 2004).

dell'uguaglianza giuridica, persino la cittadinanza svizzera non è un criterio adeguato. Non per nulla, non è presa in considerazione nemmeno per il diritto agli assegni familiari, per il quale è determinante il domicilio del bambino.

Capoverso 3

Gli articoli 6 e 7 LAFam si applicano anche all'assegno di nascita. Se entrambi gli ordinamenti cantonali applicabili prevedono l'assegno di nascita, questo spetta alla persona che ha diritto agli altri assegni familiari, mentre il secondo avente diritto può chiedere che gli sia versata l'eventuale differenza tra i due assegni.

Art. 3 Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

Capoverso 1, capoverso 2 lettera a e capoverso 3

Per queste disposizioni vale per analogia quanto detto in relazione all'assegno di nascita.

Capoverso 2 lettere b e c

Anche il diritto all'assegno di adozione presuppone che l'avente diritto o l'adozione abbiano un legame sufficientemente saldo con la Svizzera, ossia che i futuri genitori adottivi dispongano di un'autorizzazione definitiva all'accoglimento dell'affiliando in Svizzera, rilasciata dall'autorità cantonale competente. Inoltre, l'assegno di adozione può essere versato soltanto se l'affiliando è stato effettivamente accolto dalla famiglia, il che, conformemente all'articolo 11f dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁷ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), è possibile unicamente dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione. Per accoglimento si intende ovviamente l'accoglimento dell'affiliando in Svizzera da parte dei futuri genitori adottivi, conformemente all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Se in un primo tempo l'autorizzazione è solo provvisoria, l'assegno di adozione non può ancora essere versato. Se l'autorizzazione definitiva è revocata conformemente all'articolo 11 OAMin o se l'adozione non va a buon fine per altri motivi, non è chiesta la restituzione dell'assegno di adozione, poiché i futuri genitori adottivi hanno dovuto comunque sostenere spese per accogliere l'affiliando.

Art. 4 Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Questa disposizione stabilisce le condizioni necessarie affinché il patrigno/la matrigna abbia per principio il diritto di richiedere gli assegni familiari. Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi ad un'altra persona, è stabilito in base alle regole dell'articolo 7 LAFam. Se è considerato/a secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 LAFam, il patrigno/la matrigna ha diritto al versamento dell'importo differenziale.

Il figliastro non ha direttamente il diritto di essere mantenuto dal patrigno/dalla matrigna. L'articolo 278 capoverso 2 del Codice civile⁸ (CC) stabilisce però che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Gli assegni familiari hanno lo

⁷ RS 211.222.338

⁸ RS 210

scopo di compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato dai figli (art. 2 LAFam). Per questa ragione possono essere richiesti unicamente se il beneficiario degli assegni familiari contribuisce effettivamente al mantenimento dei figli.

Si ritiene che il patrigno/la matrigna, insieme al coniuge, provveda al mantenimento di un figliastro se questi vive nella sua economia domestica. In questo caso, infatti, il figliastro comporta un onere finanziario per l'economia domestica dei coniugi e inoltre il patrigno/la matrigna contribuisce personalmente alla sua educazione.

Questa condizione è meno restrittiva di quelle richieste per la concessione di una rendita per orfani dell'AVS dopo la morte del patrigno/della matrigna. Nell'AVS il figliastro è equiparato all'affiliato e deve quindi essere soddisfatta la condizione della gratuità.

Capoverso 2

L'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2004⁹ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD) prevede l'obbligo di assistere in modo adeguato il partner nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale. Per questa ragione il figlio del partner registrato è considerato come figliastro, alla stregua del figlio del coniuge.

Art. 5 Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

Per quanto concerne le condizioni di diritto per i genitori affilianti, vanno riprese quelle dell'AVS relative al diritto degli affiliati a rendite per figli o per orfani. Già oggi le disposizioni della maggior parte dei Cantoni si rifanno alla legislazione AVS, secondo la quale i genitori affilianti devono essersi assunti durevolmente il mantenimento e l'educazione dell'affiliato. La custodia diurna non è sufficiente. Il rapporto di affiliazione deve inoltre essere gratuito. Questo è il caso, se le prestazioni fornite da terzi ai genitori affilianti coprono meno di un quarto dei costi di mantenimento effettivi (DR, N. 3307segg.).

Conformemente alle disposizioni dell'AVS, non è necessario che l'affiliato sia minorenne.

Art. 6 Avente diritto che provvede prevalentemente al mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

Per quanto concerne il diritto agli assegni familiari per gli abiatici, i fratelli e le sorelle, la LAFam si basa sul concetto di assunzione della parte prevalente del mantenimento e non pone dunque come condizione che i bambini in questione siano stati accolti gratuitamente. I requisiti della LAFam sono dunque meno restrittivi di quelli previsti dalla legislazione AVS per la concessione di rendite per orfani o per figli agli affiliati. Il diritto agli assegni familiari sussiste se i contributi di mantenimento versati da terzi non superano l'importo massimo della rendita per orfani. Se si suppone che l'importo necessario al mantenimento ammonti a 1500 franchi, la rendita per orfani massima, con i suoi 884 franchi mensili, copre la metà del fabbisogno. Di fatto, i casi in questione saranno assai pochi.

⁹ RS 211.231

Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all'estero (art. 4 cpv. 3 LAFam)

Oggi quasi tutti i Cantoni, quali più quali meno, limitano il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Con l'entrata in vigore della LAFam la situazione non cambierà, anche se il Parlamento ha lasciato al Consiglio federale il compito di stabilire i dettagli. Come avviene già oggi nella maggior parte dei Cantoni, le limitazioni non dipendono dalla cittadinanza degli aventi diritto e dei figli. Esse non si applicano ai figli che soggiornano solo temporaneamente all'estero senza abbandonare il domicilio in Svizzera.

Il disegno d'ordinanza propone la soluzione più restrittiva possibile conciliabile con gli obblighi internazionali del nostro Paese. Gli assegni sono esportati solo nella misura in cui la Svizzera vi è tenuta in virtù di questi accordi. Inoltre, il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria: se all'estero una persona che lavora in Svizzera o un'altra persona possono ricevere assegni familiari, il diritto agli assegni in Svizzera decade. Gli assegni di formazione e gli assegni per i figli incapaci al guadagno di età superiore ai 16 anni non sono esportati. La Svizzera non è neppure tenuta a versare assegni familiari per figli residenti all'estero di persone prive di attività lucrativa. Se esportati, gli assegni sono inoltre adeguati al potere d'acquisto. Queste limitazioni non si applicano unicamente agli importi minimi legali stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi eventualmente più elevati fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza fare distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto federale e l'importo che oltrepassa questo limite secondo gli ordinamenti cantionali.

Conformemente all'articolo 84 della legge sull'asilo¹⁰, nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria. Per il resto, anche per le persone del settore dell'asilo valgono le disposizioni della LAFam e dell'OAFami (in particolare le condizioni di diritto e l'adeguamento al potere d'acquisto).

Gli accordi internazionali hanno tuttavia la precedenza sulle limitazioni del diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Dato che questo è il caso per molti Stati e quindi per circa 2/3 degli assegni familiari per figli all'estero, segue una descrizione dettagliata delle varie situazioni.

1. Stati dell'UE / AELS

Le prestazioni secondo la LAFam per le persone esercitanti un'attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni. Gli accordi internazionali stabiliscono se abbia la precedenza un eventuale diritto a prestazioni in uno Stato estero.

Le prestazioni per le *persone prive di attività lucrativa* i cui figli risiedono in uno Stato dell'UE/AELS (approssimativamente 200) devono essere esportate senza limitazioni solo verso l'Austria, la Germania e il Lussemburgo in virtù dei singoli accordi bilaterali applicabili a questa categoria di persone. Dal 2009, in seguito ad una modifica del diritto di coordinamento europeo (Regolamento 883/2004), l'obbligo di esportazione

¹⁰ RS 142.31

delle prestazioni per le persone prive di attività lucrativa sussisterà probabilmente nei confronti di tutti gli Stati dell'UE/AELS.

2. *Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con la Svizzera*

Nei confronti di questi Stati, l'esportazione degli assegni deve essere disciplinata nel modo più restrittivo possibile. Le prestazioni vanno esportate soltanto dopo essere state adeguate al potere d'acquisto e a condizione che l'altro Stato contraente garantisca reciprocità.

a) Per quanto concerne la Svizzera, alcune di queste convenzioni includono la legislazione federale sugli assegni familiari: si tratta della convenzione con la Jugoslavia (ancora oggi applicabile nelle relazioni con la Serbia, il Montenegro e la Bosnia e Erzegovina) e delle convenzioni con la Croazia e con la Macedonia. Questo non significa però che LAFam rientrerà automaticamente nel campo d'applicazione materiale delle convenzioni in questione (in aggiunta alla già inclusa legge federale del 20 giugno 1952¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF), poiché comporta un'estensione della cerchia degli aventi diritto. L'inclusione nel campo d'applicazione delle convenzioni sarebbe automatica se la Svizzera lasciasse scadere i termini in essi previsti (tre o sei mesi) senza procedere alla necessaria notifica (comunicazione secondo cui la nuova LAFam non rientra nell'accordo). In tal caso le prestazioni familiari andrebbero esportate senza riduzioni verso l'altro Stato contraente in virtù del principio della parità tra i rispettivi territori sancito dalle convenzioni.

La Svizzera notificherà pertanto a questi Stati che le rispettive convenzioni non sono applicabili alla nuova LAFam. Dichiarerà tuttavia di essere disposta a versare all'altro Stato contraente le prestazioni familiari secondo la LAFam adeguate al potere d'acquisto, come fanno già oggi alcuni Cantoni.

b) Le altre convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (Cile, Israele, Canada, Filippine, USA) non sono applicabili agli assegni familiari o includono, per quanto concerne la Svizzera, unicamente la LAF (Turchia). Nei confronti di questi Stati non sussiste alcun obbligo di esportazione. Se uno Stato contraente chiedesse l'inclusione della LAFam nel campo d'applicazione della convenzione che ha concluso con la Svizzera, sarebbe tutt'al più concessa l'esportazione di prestazioni familiari adeguate al potere d'acquisto (come fanno già oggi alcuni Cantoni), a condizione che lo Stato in questione garantisca reciprocità.

Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto nello Stato di domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)

Per l'adeguamento al potere d'acquisto, gli Stati sono suddivisi in tre gruppi. La classificazione è adeguata alla data in cui, conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LAFam, sono aumentati gli importi minimi legali. A tal fine ci si basa sui dati della Banca mondiale¹². Il sistema proposto corrisponde alla soluzione attualmente applicata dai Cantoni di Zurigo e San Gallo, che prevede tuttavia quattro gruppi.

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati

¹¹ RS 836.1

¹² <http://www.worldbank.org/>

Art. 9 Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

La disposizione dell'articolo 12 capoverso 2 LAFam, secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate, si rifà agli attuali ordinamenti cantonali. Dopo approfondite discussioni in seno alle commissioni, il Parlamento si è pronunciato espressamente a favore di questa soluzione, respingendo una proposta ispirata all'AVS. Questa avrebbe senza dubbio semplificato l'attuazione, poiché le succursali avrebbero per principio conteggiato gli assegni familiari tramite la sede principale. Il Parlamento ha però dato maggior peso agli svantaggi, ritenendo problematico il fatto che i collaboratori delle succursali avrebbero ricevuto gli assegni familiari del Cantone di domicilio della sede principale, eventualmente inferiori, e che alle casse di compensazione per assegni familiari del Cantone che ospita la succursale sarebbero venute a mancare le risorse contributive necessarie per un eventuale perequazione degli oneri.

In gran parte delle disposizioni esecutive relative alle leggi sugli assegni familiari cantonali si possono trovare definizioni di "succursale" simili tra loro e di carattere generale, che non contengono prescrizioni riguardo al numero di persone occupate e alla durata dell'attività svolta. Dato che in passato questo non ha causato problemi di delimitazione, il presente disegno prevede una disposizione analoga. Questo si giustifica anche e soprattutto per il fatto che conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LAFam i Cantoni possono concordare una deroga al principio secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1 e 4 LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)¹³ stabilisce i motivi di impedimento al lavoro rilevanti per il diritto agli assegni familiari, vale a dire malattia, infortunio, gravidanza e adempimento di obblighi legali. Grazie al rimando, i motivi citati valgono anche per i rapporti di lavoro che non sottostanno al Codice delle obbligazioni, come ad esempio quelli del settore pubblico. Conformemente all'articolo 324a CO, il datore di lavoro deve continuare a pagare il salario per un periodo limitato se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. L'articolo 324a capoverso 2 CO stabilisce che, nel primo anno di servizio, il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro. Per la determinazione di questo "tempo adeguatamente più lungo" i tribunali del lavoro hanno definito valori di riferimento (scala basilese, bernese e zurighese).

L'articolo 324a capoverso 4 contempla la possibilità di derogare alle precedenti disposizioni, qualora sia adottata una soluzione almeno equivalente per il lavoratore. Oggi, per le malattie, i datori di lavoro stipulano molto spesso assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, che di regola non coprono gli assegni familiari. Nella prassi si constata inoltre che tra queste assicurazioni vi sono notevoli

¹³ RS 220

differenze d'impostazione e che spesso sono previsti periodi d'attesa relativamente lunghi. Se questo è il caso, si può eventualmente ritenere che manchi il requisito dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO e che quindi non sia adempiuto l'obbligo di prosecuzione del pagamento del salario. Inoltre, le assicurazioni d'indennità giornaliera sono accordi contrattuali definibili liberamente dalle parti. Per principio, sarebbe dunque problematico se diritti derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali dipendessero da disposizioni di diritto privato e se salariati che si trovano nella medesima situazione avessero diritti diversi per quanto concerne gli assegni familiari.

In caso di impedimento al lavoro, appare dunque ragionevole stabilire il diritto agli assegni familiari in base ai termini legali, indipendentemente dall'esistenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera. Il diritto al salario, indipendentemente dall'esistenza di una copertura assicurativa, è determinato in base alla scala applicabile nel Cantone in questione (scala basilese, bernese o zurighese). Secondo il capoverso 1, finito l'obbligo di pagamento del salario il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per tre mesi. La soluzione scelta è innanzitutto trasparente e poco onerosa per gli organi esecutivi. Inoltre, analogamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, privilegia i collaboratori di lunga data anche per quanto riguarda gli assegni familiari: secondo la scala bernese, nel decimo anno di servizio il salariato ha diritto al versamento di quattro mesi di stipendio. Complessivamente, il diritto agli assegni familiari dura dunque sette mesi. La soluzione proposta garantisce però anche ai collaboratori assunti da poco un diritto minimo di tre mesi.

L'*assicurazione obbligatoria contro gli infortuni* prevede indennità giornaliere che coprono l'80 per cento del guadagno assicurato e includono anche gli assegni familiari. Per diverse ragioni, anche in caso di infortunio appare opportuno applicare il medesimo disciplinamento previsto in caso di malattia, nonostante l'indennità giornaliera includa già l'80 per cento degli assegni familiari:

- di regola non ne risulta una sovrassicurazione, poiché anche tenendo conto degli assegni familiari versati aggiuntivamente le indennità sono perlopiù inferiori al guadagno assicurato;
- molte leggi cantonali sugli assegni familiari prevedono già oggi, per un periodo di alcuni mesi, questa possibilità di cumulo;
- se all'inizio del diritto alle indennità giornaliere cessasse quello agli assegni familiari, il secondo coniuge, se salariato, potrebbe a questo punto far valere il suo diritto agli assegni familiari; pertanto, non solo non si realizzerebbero risparmi, ma si causerebbero nuovi oneri amministrativi (altro datore di lavoro, altra cassa di compensazione per assegni familiari).

Se l'impedimento al lavoro è dovuto a problemi di salute legati ad una *gravidanza*, per il diritto agli assegni familiari si applicano, come in caso di malattia, i termini legali: dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio, gli assegni familiari sono versati ancora per tre mesi.

In base alle attuali disposizioni cantonali, durante i servizi e il congedo di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952¹⁴ (LIPG), gli assegni familiari continuano ad essere versati nella maggior parte dei casi. Il cumulo con gli assegni per i figli secondo la LIPG costituisce dunque la regola. Questa soluzione va ripresa anche nella normativa federale, poiché è

¹⁴ RS 834.1

ragionevole, non da ultimo sul piano amministrativo, ed è limitata a periodi relativamente brevi.

Capoverso 2

Le donne che in virtù dell'articolo 329f CO hanno diritto ad un congedo di maternità, hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo. Questo vale sia che percepiscano l'indennità di maternità secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) sia che non la ricevano, ad esempio perché non adempiono il periodo di contribuzione obbligatorio previsto dalla legislazione AVS. Il loro diritto agli assegni familiari è indipendente dal diritto allo stipendio.

Secondo l'articolo 329e CO, a determinate condizioni i salariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un *congedo giovanile* di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento dello stipendio. Gli assegni familiari continueranno ad essere versati anche durante il congedo giovanile.

Capoverso 3

Ci sono datori di lavoro con molti dipendenti – soprattutto nel settore pubblico, ma anche tra le grandi imprese private – che non dispongono di alcuna assicurazione d'indennità giornaliera per il proprio personale, ma che in caso di malattia continuano a versare lo stipendio, spesso in misura superiore a quanto prescritto dal CO, attingendo a fondi propri. Anche su questi salari sono riscossi contributi destinati alle casse di compensazione per assegni familiari. In questi casi il diritto agli assegni familiari resta intatto, fintanto che il datore di lavoro versa almeno l'80 per cento del salario mediante fondi propri senza ricevere in compenso alcuna prestazione assicurativa. Questo vale ovviamente anche nel caso in cui il datore di lavoro conceda congedi pagati di durata superiore a quanto previsto dal CO, per esempio in relazione alle responsabilità genitoriali o a scopo di perfezionamento.

Capoverso 4

Secondo l'articolo 338 CO, in caso di decesso di un lavoratore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per un mese o, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due mesi a contare dal giorno del decesso.

Appare giustificato fissare in generale a tre mesi il diritto agli assegni familiari in caso di decesso, come già attualmente previsto da molte leggi cantonali sugli assegni familiari.

Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

Come detto, nell'articolo 10 del disegno di ordinanza sono disciplinate le questioni dell'impedimento al lavoro, dei congedi e del decesso del salariato. A livello di ordinanza non sono necessarie ulteriori disposizioni di coordinamento con le altre assicurazioni sociali. Nel dettaglio la situazione si presenta come segue.

AVS

In base alle attuali leggi cantonali (e alla LAVS), gli assegni familiari e le rendite per figli/per orfani possono essere cumulati. Questo vale sia per gli assegni familiari cui ha diritto personalmente un beneficiario di rendite che continua ad esercitare un'attività lucrativa sia per quelli cui ha diritto il secondo genitore attivo professionalmente. Il Parlamento vuole lasciare le cose allo stato attuale.

AI

Analogo è il caso delle rendite dell'assicurazione invalidità (AI). Per quanto riguarda le indennità giornaliere dell'AI, la 5^a revisione AI prevede sostanziali cambiamenti in relazione alla prestazione per i figli (supplemento all'indennità giornaliera). Conformemente all'articolo 23^{bis} della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità¹⁵ (LAI), questa ammonterà al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera, ossia a 6 franchi. Sarà dunque notevolmente inferiore agli importi degli assegni familiari secondo la LAFam. In futuro, inoltre, il diritto alla prestazione per i figli supplementare all'indennità giornaliera AI sussisterà unicamente se per il figlio non è contemporaneamente versato un assegno per i figli o un assegno di formazione.

Con la 5^a revisione AI, gli assegni familiari hanno dunque la precedenza sulla prestazione per i figli prevista dalla LAI, ragion per cui non è necessario un ulteriore coordinamento.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

L'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982¹⁶ (LADI) prevede un supplemento all'indennità giornaliera, corrispondente all'assegno per i figli o per i giovani in formazione ai quali avrebbe diritto l'assicurato se si trovasse in un rapporto di lavoro. Questo supplemento è versato unicamente se non c'è una persona esercitante un'attività lucrativa che ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Anche in questo caso, dunque, il diritto agli assegni familiari ha la precedenza su quello al supplemento all'indennità giornaliera, ragion per cui non è necessario un ulteriore coordinamento.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

Finora, le legislazioni cantonali che contemplano esplicitamente il caso delle persone con più datori di lavoro sono poche. Le procedure applicate sono le seguenti:

- ogni datore di lavoro versa una parte degli assegni in proporzione al grado d'occupazione. L'importo complessivo di questi assegni non può superare gli importi previsti dalla legislazione cantonale.
- È designata una cassa di compensazione per assegni familiari, cui spetta il compito di versare l'intero importo degli assegni. La scelta è effettuata in base al criterio dell'occupazione principale, ossia dell'attività lucrativa con il grado d'occupazione maggiore o che procura il reddito più elevato.

La LAFam non prevede assegni familiari parziali, ma unicamente assegni interi. Il criterio più semplice per determinare la cassa di compensazione competente per il versamento dell'intero importo degli assegni familiari è quello del salario soggetto a contribuzione AVS più elevato.

Vanno versati gli assegni familiari previsti dalla legislazione cantonale cui è soggetto il datore di lavoro in relazione al lavoratore in questione.

¹⁵ RS 831.20

¹⁶ RS 837.0

Capoverso 2

Il grado d'occupazione può cambiare nel corso dell'anno o variare in continuazione, per esempio nel caso di lavori su chiamata. In questi casi non è possibile stabilire fin dal principio presso quale datore di lavoro sarà conseguito il salario più elevato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanerà pertanto direttive che stabiliranno come si debba procedere in casi del genere.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

Capoverso 1

Non è più ammesso esonerare un datore di lavoro dall'obbligo di affidarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari, anche se dispone di un ordinamento dei salari ben sviluppato o se versa gli assegni familiari in virtù delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro. Anche le cosiddette casse aziendali non sono dunque più ammesse e i Cantoni non sono autorizzati a riconoscerle. Questo risulta dal rapporto del 20.11.1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale relativo all'iniziativa parlamentare Fankhauser (FF 1999 2759; n. 22, commento all'art. 11) ed è ribadito nel rapporto della CSS-N dell'8.9.2004 (FF 2004 6887, n. 3.2.3.1, commento all'articolo 12 allora proposto). Dato che oggi in alcuni Cantoni le casse aziendali sono ancora ammesse, l'ordinanza stabilirà esplicitamente che queste non possono essere riconosciute.

Capoverso 2

Anche le casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono svolgere la loro attività. Questo è indispensabile affinché il Cantone possa svolgere il suo compito di vigilanza.

Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam)

Il finanziamento degli assegni familiari è per principio di competenza dei Cantoni (art. 16 LAFam). Il legislatore ha tuttavia delegato determinati compiti direttamente alle casse. Su questo punto è necessario un chiarimento delle competenze degli uni e delle altre.

Capoverso 1

Il capoverso 1 cita le fonti di finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che le casse di compensazione per assegni familiari hanno la competenza di definire la propria aliquota di contribuzione, ma prescrive loro esplicitamente il rispetto dell'aliquota massima fissata dal Cantone. Questa disposizione elenca anche i criteri per la fissazione dell'aliquota di contribuzione.

Capoverso 3

Le casse di compensazione per assegni familiari sono tenute in particolare a provvedere alla costituzione di una riserva di fluttuazione adeguata (art. 15 cpv. 3 LAFam). Nella prassi attuale, le disposizioni cantonali prevedono regole molto diverse riguardo alle riserve richieste alla singole casse di compensazione per assegni familiari. Questo causa spesso notevoli problemi soprattutto alle casse attive in più Cantoni o addirittura in tutta la Svizzera. Per questa ragione, la presente disposizione indica un massimo e un minimo entro cui devono situarsi le riserve di fluttuazione delle casse di compensazione per assegni familiari. Per la riduzione delle riserve eccedenti è previsto un periodo transitorio di tre anni (art. 22 d-OAFami).

Art. 14 Fissazione dell'aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

I Cantoni devono stabilire un tetto massimo per l'aliquota di contribuzione. Ovviamente, è anche possibile che le casse di compensazione per assegni familiari riescano a finanziare gli assegni e a costituire la necessaria riserva di fluttuazione (art. 15 cpv. 1 lett. b LAFam) con un'aliquota inferiore. In questo modo è stabilita la base legale necessaria per la riscossione dei contributi da parte delle casse di compensazione per assegni familiari e queste conservano l'autonomia necessaria nell'ambito del finanziamento.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

I contributi riscossi dalle aziende per finanziare gli assegni familiari vanno destinati a questo scopo anche in caso di liquidazione. Essendo stati costituiti mediante contributi dei datori di lavoro affiliati alla cassa, i fondi in questione devono continuare ad essere utilizzati per finanziare gli assegni familiari. Un'armonizzazione è necessaria, poiché attualmente ci sono molte casse di compensazione per assegni familiari attive in diversi Cantoni. La OAFami dovrebbe dunque prevedere una disposizione in merito.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

L'estensione del diritto alle persone prive di attività lucrativa ha lo scopo di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro. Le famiglie dei beneficiari di rendite di vecchiaia provvedono al proprio mantenimento attraverso le rendite. Le famiglie dei lavoratori indipendenti sono state consapevolmente escluse dal campo d'applicazione della LAFam e non potranno dunque ricevere assegni familiari nemmeno tramite il genitore che rinuncia ad esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi alla custodia dei figli e alle faccende domestiche.

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam)

Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile non è superiore ad una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia, ossia 3315 franchi al mese. Il reddito imponibile corrisponde al reddito lordo meno le deduzioni fiscali di natura organica (= spese generali o per il conseguimento del reddito) o generale (p. es. contributi AVS, premi dell'assicurazione malattie) nonché le deduzioni sociali (p. es. deduzioni per i figli). Date le differenze tra le deduzioni ammesse a livello cantonale e al fine di armonizzare la regolamentazione, è preso in considerazione il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 marzo 1990 sull'imposta federale diretta¹⁷ (LIFD).

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

Conformemente alla volontà del legislatore, i Cantoni possono prevedere regolamentazioni più favorevoli, estendendo la cerchia degli aventi diritto o innalzando il limite di reddito.

Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

Per i rimedi giuridici vale il rimando (art. 1 LAFam) alla legge federale del 6 ottobre 2000¹⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), con la seguente deroga (art. 22 LAFam): sui ricorsi decide sempre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari.

Concretamente, questo significa che, conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari possono essere impugnate mediante opposizione. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA) davanti al tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone (art. 58 LPGA). Secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 82 capoverso 2 LPGA, i Cantoni devono adeguare le loro disposizioni in materia giudiziaria entro cinque anni dall'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003). Il 1° gennaio 2008, ogni Cantone disporrà dunque di un tribunale delle assicurazioni. Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA)

L'articolo 62 LPGA è stato modificato nell'allegato alla legge del 17 giugno 2005¹⁹ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). Il capoverso 1 menziona ora semplicemente il ricorso al Tribunale federale (il Tribunale federale delle assicurazioni è una sezione del Tribunale federale) e rimanda alla nuova legge federale del 17 giugno 2005²⁰ sul tribunale federale (LTF) invece che alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Il nuovo capoverso 1bis attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. Una disposizione

¹⁷ RS 642.11

¹⁸ RS 830.1

¹⁹ RS 173.321

²⁰ RS 173.110

in tal senso è ora contenuta nell'articolo 19 d-OAFami. Questa prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni. I tribunali cantonali delle assicurazioni devono inviare le loro decisioni mediante lettera raccomandata alle autorità legittimate a ricorrere.

La legge sul Tribunale amministrativo federale e la legge sul Tribunale federale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

L'allestimento di una statistica, oltre ad essere previsto espressamente nella LAFam, fa parte dei compiti di vigilanza del Consiglio federale giusta l'articolo 76 capoverso 1 LPGa. L'allestimento di basi statistiche da parte della Confederazione è previsto anche dalla legge federale del 9 ottobre 1992²¹ sulla statistica federale (LStat).

Nell'ordinanza sono menzionati esplicitamente gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti, che non sono disciplinati dalla LAFam ma possono essere previsti dai Cantoni. Le disposizioni della LAFam non sono applicabili a questi assegni familiari (salvo che il Cantone disponga altrimenti). Ciononostante è importante raccogliere dati statistici anche su queste prestazioni, in modo da disporre di statistiche complete e il più possibile ampie (che possano essere utilizzate anche nel quadro di rilevazioni statistiche internazionali sulle prestazioni di sicurezza sociale e familiari). Questi dati statistici costituiscono inoltre la base per le decisioni concernenti l'ulteriore sviluppo degli ordinamenti a livello cantonale e federale.

Oltre ai dati summenzionati andranno rilevate anche le prestazioni versate ai secondi aventi diritto a titolo di importo differenziale (sia in Svizzera sia a persone residenti in Paesi dell'UE). Le statistiche dovranno inoltre fornire informazioni sulle prestazioni esportate, siano esse versate a frontalieri residenti oltre confine con la propria famiglia o a persone residenti in Svizzera i cui figli risiedono all'estero.

Dato che la statistica sugli assegni familiari è espressamente prevista dalla LAFam e dall'OAFam, non è necessario adeguare l'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993²² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Allegato: Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000²³ relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Art. 10

Cpv. 1

È sancito il principio del diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.

²¹ RS 431.01

²² RS 431.012.1

²³ RS 172.220.11

Cpv. 2

Uno dei principi della revisione dell'ordinanza quadro LPers è il mantenimento dell'attuale livello degli assegni familiari per gli impiegati soggetti alla legge sul personale federale. Poiché nella maggior parte dei Cantoni gli assegni familiari per il primo figlio sono inferiori agli assegni di custodia attualmente previsti dall'ordinanza quadro, sono versate prestazioni integrative. Le disposizioni della LAFam e le sue disposizioni esecutive sono applicabili per analogia al versamento degli assegni familiari e, fatte salve le deroghe stabilite nelle disposizioni esecutive applicabili o nei contratti collettivi di lavoro, delle prestazioni integrative. Per quanto concerne il diritto dei lavoratori agricoli (possono essere considerati tali anche i lavoratori agricoli impiegati presso la Confederazione, p. es. negli istituti di ricerca), la legge sugli assegni familiari rimanda nell'articolo 18 alla legge sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). È così chiarito che anche questi salariati hanno diritto alle prestazioni integrative, qualora abbiano diritto agli assegni familiari secondo la LAF.

Cpv. 3

Nella misura in cui l'assegno familiare è inferiore agli importi menzionati nel capoverso 3, sono versate prestazioni integrative. Gli importi di cui alle lettere a e b corrispondono a quelli minimi previsti dall'attuale ordinanza quadro LPers, l'assegno di formazione corrisponde invece all'importo prescritto dalla legge sugli assegni familiari.

Cpv. 4

Il capoverso 4 chiarisce che il diritto alle prestazioni integrative dipende da quello agli assegni familiari.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale²⁴ (OPers)

Art. 38 cpv. 1

Conformemente alla legge sugli assegni familiari, anche le persone occupate a tempo parziale hanno diritto all'intero importo degli assegni familiari, che non dipende quindi più dal grado d'occupazione.

Art. 44 cpv. 2 lett. h e i

Gli assegni di custodia saranno in futuro distinti in assegno familiare, prestazioni integrative e assegno per l'assistenza ai familiari. È pertanto necessaria una suddivisione.

Art. 51

Disciplinamento del diritto all'assegno familiare. La legge sugli assegni familiari prevede il versamento degli assegni per i figli soltanto fino al compimento del 16° anno d'età. Questo articolo, che riprende il disciplinamento attuale, stabilisce un limite d'età differente.

Art. 51a

Cpv. 1

Uno dei principi della revisione dell'ordinanza quadro LPers è il mantenimento dell'attuale livello degli assegni familiari per il personale federale. Poiché la maggior parte degli assegni familiari cantonali è inferiore agli assegni di custodia attualmente previsti dall'ordinanza quadro, sono versate prestazioni integrative. Gli importi di cui alle lettere a e b corrispondono all'attuale assegno di custodia (importo valido per il 2006), l'assegno di formazione corrisponde invece all'importo previsto dalla legge sugli assegni familiari.

Cpv. 2

L'impiegato riceve la differenza tra gli importi di cui al capoverso 1 e l'assegno familiare. Se per lo stesso figlio altre persone ricevono già un assegno familiare secondo la LAFam o altri assegni analoghi presso un altro datore di lavoro, questi sono computati nel calcolo dell'assegno familiare spettante all'impiegato. Lo stesso vale per gli assegni per i quali l'impiegato può far valere un diritto presso un altro datore di lavoro.

Cpv. 3

Con questa disposizione si vuole evitare che i lavoratori a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento siano avvantaggiati oltre misura. Conformemente alla legge sugli assegni familiari, essi ricevono un assegno familiare

²⁴ RS 172.220.111.3

di almeno 200.- fr. o 250.- fr. (assegno di formazione). Il versamento dell'intero importo previsto al capoverso 3 appare inopportuno. In casi di rigore, è però versato. Nel caso di più persone impiegate a tempo parziale che hanno diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio, per la determinazione del diritto ci si basa sulla somma dei rispettivi gradi d'occupazione. Si può così evitare, per esempio, che due persone entrambe occupate al 40 per cento e aventi un obbligo di mantenimento per il medesimo figlio non ricevano le prestazioni integrative. In virtù del principio dell'uguaglianza giuridica, una coppia di genitori impiegati presso la Confederazione con un grado d'occupazione complessivo di almeno il 50 per cento non dovrebbe essere trattata diversamente da un singolo genitore.

Art. 51b

L'attuale disposizione è mantenuta e disciplinata in un articolo separato.

Art. 62 cpv. 2

In caso di decesso, la durata del diritto agli assegni familiari prevista nell'ordinanza sugli assegni familiari è superiore a quella secondo l'OPers. In virtù del rimando alla legge sugli assegni familiari e alle relative disposizioni esecutive contenuto nell'ordinanza quadro OPers, la durata del diritto agli assegni familiari e alle prestazioni integrative in caso di decesso è disciplinata dall'OAFami. In caso di assistenza ai familiari si rimanda esplicitamente all'articolo 51b, per evitare il rischio di confusione con il soccorso ai parenti secondo il CC.

Art. 83 cpv. 2 e 3

Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari. Data l'importanza della disposizione, è necessario un rimando esplicito all'OAFami.

Art. 86 cpv. 1

Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari.

3. Ordinanza dell'11 novembre 1952²⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

Art. 1 cpv. 3

In virtù dell'attuale articolo 1a capoverso 3 LAF, i lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia. Il Consiglio federale può tuttavia prescrivere il pagamento degli assegni familiari anche per i figli residenti all'estero.

Questa disposizione è concretizzata nell'articolo 1 capoverso 3 OAF, che disciplina anche il concorso di diritti: Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste unicamente se all'estero l'altro genitore non ha diritto ad assegni familiari.

²⁵ RS 836.11

L'articolo 1a capoverso 3 LAF è modificato nell'allegato alla LAFam. Il soggiorno in Svizzera sarà ormai richiesto unicamente per l'assegno per l'economia domestica, mentre il versamento degli assegni per i figli e di formazione sarà disciplinato dalla LAFam.

Essendo la questione del diritto dei lavoratori agricoli stranieri agli assegni familiari disciplinata esaustivamente, l'articolo 1 capoverso 3 OA Fam può essere abrogato.

Art. 2

Un lavoratore che esercita solo temporaneamente un'attività agricola ha diritto agli assegni familiari per il periodo in questione. Finora, la disposizione secondo cui gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri, qualora l'attività agricola non duri per mesi interi, si trovava nelle direttive. In futuro, questa disposizione figurerà nell'ordinanza.

Art. 2a (nuovo) Concorso di diritti

L'articolo 2a disciplina, nel caso dei lavoratori agricoli, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).

Capoverso 1

Se un lavoratore agricolo impiegato a tempo parziale esercita al di fuori del settore agricolo un'altra attività salariata, ha diritto all'intero importo degli assegni familiari secondo la LAF, se il reddito soggetto all'AVS conseguito grazie all'attività agricola salariata è più elevato. In caso contrario, il diritto deriva dall'attività lucrativa salariata svolta al di fuori del settore agricolo.

Capoverso 2

L'articolo 9 LAF (nuovo) dichiara applicabile per analogia alla LAF il disciplinamento della LAFam concernente il concorso di diritti e il pagamento dell'importo differenziale al secondo avente diritto. L'articolo 7 capoverso 2 LAFam stabilisce che se in base alla regolamentazione cantonale applicabile il secondo avente diritto riceverebbe un assegno familiare d'importo superiore a quello spettante al primo avente diritto, il secondo avente diritto ha diritto alla differenza.

Il *capoverso 2* applica questa disposizione stabilendo che il diritto al versamento della differenza vale anche nel caso in cui il secondo avente diritto abbia diritto ad un assegno familiare secondo la LAF d'importo più elevato.

Capoverso 3

L'assegno per l'economia domestica è un assegno specifico alla LAF, non previsto dalla LAFam. Un concorso di diritti non è dunque possibile, poiché il diritto all'assegno per l'economia domestica sussiste unicamente in virtù della LAF. Nel calcolo dell'importo differenziale, si deve tenere conto dell'assegno per l'economia domestica nel modo seguente:

- se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam: il secondo avente diritto (in virtù della LAF) ha diritto all'intero assegno per l'economia domestica.

- se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAF: per il calcolo dell'importo differenziale spettante al secondo avente diritto, l'assegno per l'economia domestica spettante in virtù della LAF al primo avente diritto non è preso in considerazione. L'importo differenziale corrisponde dunque alla differenza tra gli assegni per i figli o di formazione versati in virtù della LAF e quelli spettanti al secondo avente diritto in virtù della regolamentazione applicabile nel suo caso.

Art. 3b (nuovo) Concorso di diritti

L'articolo 3b disciplina, nel caso dei piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).

Capoverso 1

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OA Fam, rimasto immutato, sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura i piccoli contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia. Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste se non è superato il limite di reddito di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAF.

Se il piccolo contadino occupato principalmente nell'agricoltura esercita un'attività salariata accessoria, il diritto ad assegni famigliari che ne deriva ha già oggi la precedenza sul diritto derivante dalla LAF. Per fare un esempio, un piccolo contadino che nei mesi invernali esercita un'attività accessoria nel settore turistico riceve gli assegni familiari per questo periodo, conformemente alla legislazione cantonale applicabile, grazie a questa attività. La cassa di compensazione per assegni familiari cantonale calcola quindi l'importo rimanente secondo la LAF.

Questa prassi resterà immutata, ma in futuro il diritto all'importo differenziale giusta la LAF dovrà risultare chiaramente dall'ordinanza.

Capoverso 2

Il commento all'articolo 2a capoverso 2 concernente il versamento dell'importo differenziale ai lavoratori agricoli si applica per analogia anche ai piccoli contadini.

C Prossimi passi e data di entrata in vigore

Dopo la conclusione della procedura di consultazione, il disegno d'ordinanza sarà rielaborato tenendo conto dei risultati. La decisione del Consiglio federale è prevista per l'autunno del 2007.

I Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni al più tardi entro l'entrata in vigore della LAFam e provvedere a che tutti i datori di lavoro siano affiliati ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Attualmente questo non è il caso per le amministrazioni e le aziende federali e spesso anche i Cantoni e i Comuni, in quanto datori di lavoro, non sono soggetti alle leggi cantonali in materia di assegni familiari. In diversi Cantoni, inoltre, vi sono anche datori di lavoro privati esonerati dall'obbligo di affidarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Un altro compito

affidato ai Cantoni è quello di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.
Per il momento l'entrata in vigore della LAFam è prevista per il 1° gennaio 2009.
Resta dunque abbastanza tempo per prepararne l'esecuzione.



Procedura di consultazione di fine marzo – fine giugno 2007 sul disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami)

Allegato al rapporto esplicativo

Osservazioni per l'adeguamento delle legislazioni cantonali alla LAFam

1. Nota introduttiva

Il presente documento contiene informazioni sulle modifiche che i Cantoni dovranno apportare alle proprie legislazioni in vista dell'entrata in vigore della LAFam e fornisce indicazioni e spunti al riguardo. Non si tratta di una direttiva, ma di uno strumento di lavoro messo a disposizione dei Cantoni. Le disposizioni esecutive cantonali non sottostanno infatti dell'approvazione del Consiglio federale, ma vanno semplicemente inoltrate a quest'ultimo per conoscenza.

La legge federale necessita non solo delle disposizioni esecutive del Consiglio federale, ma anche delle normative dei Cantoni, ai quali lascia un considerevole spazio di manovra.

- Le condizioni di diritto materiali sono definite nella LAFam. Laddove necessario, i dettagli sono disciplinati nell'ordinanza esecutiva del Consiglio federale e non nelle legislazioni cantonali.
- I Cantoni possono stabilire importi più elevati per gli assegni per i figli e di formazione nonché prevedere assegni di nascita e di adozione.
- L'organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari sono disciplinati dai Cantoni.
- La LAFam stabilisce un quadro minimo per gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. I Cantoni possono però anche andare al di là di quanto prescritto dalla LAFam, estendendo la cerchia degli aventi diritto. L'organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono oggetto delle legislazioni cantonali.
- La LAFam non prevede disposizioni sugli assegni familiari per i lavoratori indipendenti. Per maggiori spiegazioni si rimanda al n. 4.

I Cantoni devono adeguare le loro legislazioni alla LAFam. A tal fine possono o rivedere parzialmente le loro leggi sugli assegni familiari oppure emanare nuove leggi.

L'UFAS è sempre a disposizione dei Cantoni per ulteriori domande concernenti l'adeguamento delle legislazioni cantonali e la preparazione dell'attuazione della LAFam.

2. Commento alle singole disposizioni della LAFam

Premessa: l'indicazione "non sono necessarie ulteriori disposizioni" significa che allo stato attuale non vi è l'assoluta necessità di introdurre ulteriori disposizioni nelle legislazioni cantonali o nell'ordinanza del Consiglio federale sugli assegni familiari (OAFami). Eventualmente può tuttavia essere necessaria l'emanazione di direttive da parte della Confederazione o dei Cantoni.

Articoli 1 e 2 LAFam

Non sono necessarie ulteriori disposizioni.

Articolo 3 LAFam

Capoverso 1

I limiti d'età sono stabiliti uniformemente dalla LAFam e i Cantoni non sono autorizzati a modificarli.

Il concetto di formazione è definito nell'articolo 1 d-OAFami.

Capoverso 2

Il Cantone può decidere di concedere assegni per i figli e di formazione più elevati del minimo legale nonché di introdurre assegni di nascita e di adozione. Gli importi possono essere differenziati in funzione dell'età e del numero dei figli. L'assegno di formazione non deve essere necessariamente più elevato dell'assegno per i figli, ma deve in ogni caso ammontare ad almeno 250 franchi. Gli assegni per l'economia domestica e per le famiglie numerose non sono considerati assegni familiari ai sensi della legge. Invece di concedere un assegno per l'economia domestica alle famiglie con figli è però ad esempio possibile aumentare l'importo per il primo figlio. Può inoltre essere aumentato l'importo per il terzo figlio e quelli successivi al fine di sostenere in modo particolare le famiglie numerose. A questi assegni per i figli e di formazione maggiorati sono applicabili le disposizioni della LAFam. Questo significa, per esempio, che in caso di concorso di diritti in più Cantoni vi è il diritto al versamento dell'importo differenziale e che i relativi dati confluiscono nella statistica nazionale sugli assegni familiari.

I Cantoni che prevedono importi più elevati possono anche stabilire che si tratta di prestazioni minime. In questo caso le casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere nei loro regolamenti assegni più elevati, che per essere finanziati richiedono un'aliquota di contribuzione più elevata di quella che sarebbe necessaria se le casse di compensazione per assegni familiari versassero soltanto l'importo minimo cantonale. Tutte le disposizioni della LAFam (condizioni di diritto, esportazione, adeguamento al potere d'acquisto, concorso di diritti, versamento dell'importo differenziale) sono applicabili anche a questi assegni più elevati.

Ovviamente i datori di lavoro possono sempre versare prestazioni supplementari finanziate con fondi propri (che non sono considerate nel conteggio effettuato con le casse di compensazione per assegni familiari). Allo scopo non è necessario che i Cantoni stabiliscano gli importi degli assegni quali importi minimi. Per queste prestazioni i datori di lavoro possono definire condizioni di diritto particolari, p. es. limiti di reddito. Se queste prestazioni supplementari sono stabilite contrattualmente,

nei rapporti con l'UE/AELS non sono considerate prestazioni familiari e non c'è dunque l'obbligo di versarle per i figli residenti all'estero. Se invece sono disciplinate da una legge (p. es. nel settore pubblico), devono essere esportate.

Altri tipi di prestazioni vanno disciplinati e finanziati al di fuori dell'ambito degli assegni familiari. Non è per forza necessaria una legge separata, ma perlomeno disposizioni o sezioni chiaramente distinte. Per il finanziamento non è ammesso il ricorso ai contributi versati alle casse di compensazione familiare, che sono destinati al finanziamento degli assegni familiari. È necessario trovare una fonte di finanziamento diversa per cui va allestita una contabilità specifica. Conformemente all'articolo 17 capoverso 2 lettera I, i Cantoni hanno però la possibilità di attribuire alle casse di compensazione per assegni familiari, quale ulteriore compito, l'amministrazione di questo tipo di prestazioni.

Capoverso 3

I Cantoni possono prevedere assegni di nascita e di adozione. Decidono liberamente l'importo degli assegni e stabiliscono se vengano versati soltanto in caso di nascita oppure anche in caso di adozione. Decidono anche se concedere un importo più elevato per le nascite (o adozioni) multiple. Le altre condizioni di diritto sono disciplinate negli articoli 2 e 3 d-OAFami e sono dunque identiche per tutti i Cantoni, che non hanno la possibilità di aggiungerne altre.

Articolo 4 LAFam

Capoversi 1 e 2

Le condizioni di diritto per le varie categorie di figli sono definite negli articoli 4 – 6 d-OAFami.

Capoverso 3

L'articolo 7 d-OAFami definisce le condizioni per il versamento di assegni all'estero. La disposizione sull'adeguamento al potere d'acquisto (art. 8 d-OAFami) si applica all'intero importo dell'assegno e quindi anche ad assegni più elevati concessi in virtù di legislazioni cantonali o di regolamenti di casse di compensazione per assegni familiari.

Articolo 5 LAFam

Gli importi minimi stabiliti nella LAFam sono adeguati dal Consiglio federale. Ovviamente, anche i Cantoni hanno la possibilità di stabilire propri meccanismi di adeguamento o di attribuire ai propri Governi la competenza di adeguare gli importi.

Articolo 6 – 11 LAFam

Non sono necessarie ulteriori disposizioni

Articolo 12 LAFam

Il concetto di succursale è definito nell'articolo 9 d-OAFami.

I Cantoni possono tuttavia concludere tra loro accordi differenti, stabilendo che le succursali devono affiliarsi ad una cassa del Cantone in cui si trova la sede principale dell'impresa.

Articolo 13 LAFam

Gli articoli 10 e 11 d-OAFami definiscono i dettagli in relazione all'articolo 13 capoverso 4 LAFam.

Articolo 14 LAFam

Il Parlamento ha rinunciato a stabilire nella LAFam le condizioni per il riconoscimento delle casse di compensazione per assegni familiari (p. es. numero minimo di datori di lavoro e di lavoratori occupati da questi ultimi). In linea di massima, sono autorizzate tutte le casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c). La maggior parte delle casse riconosciute dai Cantoni appartiene a questa categoria. Anche tutte queste casse sono però tenute ad annunciarsi al Cantone (art. 12 cpv. 2 d-OAFami). È compito dei Cantoni stabilire le condizioni per il riconoscimento di ulteriori casse di compensazione per assegni familiari (art. 14 lett. a). Naturalmente, le casse di compensazione AVS possono fungere da ufficio di conteggio anche se non gestiscono una cassa di compensazione per assegni familiari propria, a condizione che la legislazione cantonale preveda questa possibilità. Il Cantone ha inoltre la possibilità di intervenire sul settore delle casse di compensazione per assegni familiari anche mediante l'introduzione di una perequazione parziale o integrale degli oneri tra le casse (art. 17 cpv. 2 lett. k LAFam).

La novità è che tutti i datori di lavoro, anche quelli di diritto pubblico, devono affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Non è dunque più possibile esonerare determinati datori di lavoro da quest'obbligo e anche le cosiddette casse aziendali non sono più ammesse. Questo è stabilito esplicitamente dall'articolo 12 capoverso 1 d-OAFami.

La LAFam non comporterà la liquidazione di attuali casse di compensazione per assegni familiari (a parte le casse aziendali), a meno che i Cantoni, con la sua entrata in vigore, modifichino le loro condizioni di riconoscimento in maniera tale che queste non siano più adempiute da alcune casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam. In questo caso toccherà ai Cantoni prevedere eventuali termini di transizione e definire le modalità per la liquidazione delle casse in questione. La destinazione del loro patrimonio è tuttavia stabilita nell'ordinanza del Consiglio federale (art. 15 d-OAFami).

Articoli 15 e 16 LAFam

I Cantoni disciplinano il finanziamento, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- Tutti gli assegni familiari sono amministrati da casse di compensazione per assegni familiari (art. 12 cpv. 1 LAFam).
- I contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS (art. 16 cpv. 2 LAFam). I Cantoni stabiliscono se sia unicamente il datore di lavoro a versare contributi o se anche i salariati debbano contribuire. In tal caso decidono le rispettive percentuali. La LAFam non contiene prescrizioni al riguardo.
- Il legislatore ha anche affidato determinati compiti direttamente alle casse di compensazione per assegni familiari. Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra i Cantoni e le casse di compensazione, ci sono alcuni punti da chiarire. Gli articoli 13 e 14 d-OAFami contengono precisazioni in merito.

In questo contesto, vanno segnalate alcune decisioni del Tribunale federale in materia di finanziamento:

- Decisione del tribunale federale (DTF) del 29 giugno 2001 (2P.142/2000) concernente l'ordinamento degli assegni familiari del Cantone del Vallese e DTF

del 4 luglio 2003 (2P.329/2001) concernente l'ordinamento degli assegni familiari del Cantone di Ginevra: la legge deve stabilire l'aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.

- DTF del 4 luglio 2003 (2P.329.2001) concernente l'ordinamento degli assegni familiari del Cantone di Ginevra e DTF del 4 aprile 2006 (2P.286/2005; DTF 132 I 153) concernente l'ordinamento degli assegni familiari del Cantone del Giura: non è ammesso finanziare gli assegni familiari delle persone prive di attività lucrativa mediante contributi dei datori di lavoro.

Articolo 17 LAFam

Come finora, i Cantoni emanano le disposizioni sulle casse di compensazione per assegni familiari ed esercitano la vigilanza su di esse. I Cantoni hanno il compito di designare l'autorità di vigilanza. Tuttavia, l'ordinanza del Consiglio federale prevede alcune disposizioni al riguardo (v. art. 12-15 d-OAFAmi).

Articolo 18 LAFam

Anche nel settore dell'agricoltura saranno versati assegni per i figli di 200 franchi e assegni di formazione di 250 franchi mensili per figlio. Nelle regioni di montagna gli importi saranno del 20 per cento superiori.

A questo proposito va ricordato che attualmente, nel quadro della Politica agricola 2011, le Camere federali stanno trattando una revisione della LAF. Nel suo messaggio del 17 maggio 2006, il Consiglio federale ha proposto di innalzare il limite di reddito per i contadini indipendenti e di aumentare gli assegni per i figli a 190 franchi mensili nelle regioni di pianura e a 210 franchi nelle regioni di montagna. La commissione del Consiglio degli Stati (Camera prioritaria) ha approvato queste modifiche nella seduta dell'11 gennaio 2007. Non è da escludere che la revisione della LAF entri in vigore prima della LAFam.

Comunque vadano le cose, i Cantoni continueranno ad avere la possibilità di versare prestazioni integrative. Agli attuali ordinamenti cantonali concernenti il settore dell'agricoltura andrebbero apportate le modifiche del caso.

Articolo 19 LAFam

La Confederazione prescrive un livello minimo di prestazioni ai Cantoni che intendono limitarsi a concedere le prestazioni minime legali. Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa devono essere concessi dai Cantoni fino ad un determinato limite di reddito (una volta e mezzo l'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS completa, ossia 3 315 franchi al mese). L'OAFAmi definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce il reddito determinante.

Questo disciplinamento presenta tuttavia una lacuna: i salariati hanno diritto agli assegni familiari solo se percepiscono un salario di almeno 6 630 franchi all'anno, ma nell'AVS sono considerate persone esercitanti un'attività lucrativa anche le persone che conseguono un salario inferiore. Conformemente alla LAFam queste persone non hanno dunque diritto agli assegni familiari né in quanto salariati né in quanto persone prive di attività lucrativa. Il Cantone non ha però la possibilità di concedere a questi lavoratori, in quanto salariati, il diritto a prestazioni da parte della cassa di compensazione per assegni familiari del loro datore di lavoro. I Cantoni che desiderassero colmare questa lacuna, che nella prassi interesserà solo pochi casi (p. es. giovani lavoratori con un salario d'apprendista modesto), potranno adeguare

la definizione di “persona priva di attività lucrativa”, concedendo anche a questi salariati, a determinate condizioni, il diritto agli assegni familiari quali persone prive di attività lucrativa. Come sottolineato durante i dibattiti parlamentari, per le persone prive di attività lucrativa i Cantoni potranno prevedere disposizioni che vanno al di là di quanto previsto dalla LAFam e dall'OAFami, estendendo la cerchia degli aventi diritto soprattutto mediante l'innalzamento o la soppressione del limite di reddito. L'articolo 18 d-OAFami prevede esplicitamente la possibilità per i Cantoni di stabilire disposizioni più favorevoli.

I Cantoni sono liberi di designare l'autorità competente. Per le prestazioni familiari va tuttavia allestita una contabilità separata da quella di altre prestazioni, per esempio l'aiuto sociale.

Articoli 20 e 21 LAFam

I Cantoni finanziano gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, ma possono anche chiedere un contributo ai Comuni. Per la riscossione di contributi delle persone prive di attività lucrativa vale la limitazione di cui all'articolo 20 capoverso 2 LAFam. Per il resto, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'organizzazione e al finanziamento degli assegni familiari per questa categoria di persone.

Articolo 22 LAFam

Il diritto di ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e delle casse di compensazione per assegni familiari è disciplinato dall'OAFami (art. 19 d-OAFami).

Articolo 23-25 LAFam

Non sono necessarie ulteriori disposizioni

Articolo 26 LAFam

Le disposizioni cantonali non necessitano dell'approvazione della Confederazione.

Articolo 27 LAFam

Conformemente all'articolo 27 capoverso 2, l'articolo 20 d-OAFami prevede una disposizione concernente l'allestimento di statistiche.

Articolo 28 LAFam

V. più sotto il commento all'allegato della LAFam.

Articolo 29 LAFam

I Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni entro l'entrata in vigore della LAFam. L'articolo 29 capoverso 3 LAFam significa semplicemente che i Cantoni sono tenuti ad avviare i lavori di adeguamento già prima dell'entrata in vigore della LAFam e non che alle scadenze indicate devono già essere state emanate o messe in vigore disposizioni. I Cantoni devono anche provvedere a che tutti i datori di lavoro siano affiliati ad una cassa di compensazione per assegni familiari.

L'entrata in vigore della LAFam è prevista per il 1° gennaio 2009. Fino ad allora dovrebbe dunque restare abbastanza tempo per prepararne l'attuazione a tutti i livelli. Nel quadro della consultazione sul disegno dell'OAFami, i Cantoni hanno la possibilità di esprimersi anche in merito alla data di entrata in vigore della legge.

3. Allegato alla LAFam

Nell'Allegato sono modificate la LAF, la LPers e una disposizione della LADI. Questo non rende necessaria alcuna modifica legislativa da parte dei Cantoni, tranne che per le disposizioni concernenti le prestazioni integrative per il settore dell'agricoltura, che alcuni Cantoni prevedono e che andranno eventualmente adeguate. Va inoltre segnalato che nel quadro della Politica agricola 2011 è attualmente in corso la revisione della LAF (v. più sopra il commento all'articolo 18 LAFam).

4. Disposizioni concernenti i lavoratori indipendenti al di fuori dell'agricoltura

La LAFam non contiene disposizioni concernenti i lavoratori indipendenti. Questi non hanno diritto agli assegni familiari in virtù del diritto federale e i Cantoni non sono obbligati ad emanare disposizioni per questa categoria di lavoratori.

Ovviamente i Cantoni possono mantenere le proprie disposizioni in materia di assegni familiari per i lavoratori indipendenti oppure, se non ne avevano, crearne di nuove. I Cantoni godono di piena libertà anche per quanto riguarda l'impostazione delle prestazioni, la definizione delle condizioni di diritto, l'organizzazione e il finanziamento. Le disposizioni della LAFam, tranne quelle relative al concorso di diritti (v. più sotto), non sono applicabili a questi ordinamenti. Naturalmente, i Cantoni possono anche riprendere dalla LAFam disposizioni valide per gli assegni familiari per i salariati o per le persone prive di attività lucrativa oppure dichiarare applicabile per analogia la LAFam e le relative disposizioni esecutive (importo delle prestazioni, limiti di età dei figli, concetto di formazione ecc.).

Per quanto concerne il concorso di diritti agli assegni familiari per il medesimo figlio derivanti da un'attività indipendente e da un'attività salariata si può dire quanto segue:

1. Concorso di diritti della medesima persona:

ad una persona che ha diritto ad assegni familiari sia in qualità di salariato che in qualità di lavoratore indipendente vanno in ogni caso concessi gli assegni familiari in qualità di salariato, anche se in qualità di lavoratore indipendente consegue un reddito più elevato o se l'attività indipendente è quella principale. Conformemente a questo principio, i Cantoni possono impostare il diritto agli assegni familiari degli indipendenti come diritto sussidiario.

2. Concorso di diritti di più persone:

I Cantoni possono stabilire che un lavoratore indipendente ha diritto ad assegni familiari soltanto se non c'è un'altra persona che, grazie ad un'attività salariata, ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Anche in questo caso, dunque, possono prevedere che per gli indipendenti il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria. Se non lo fanno o se entrambe le persone hanno diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratori indipendenti, sono applicabili le regole dell'articolo 7 LAFam. Anche in questi casi entrambi i diritti devono sussistere in virtù di una legislazione svizzera (federale o cantonale) e i Cantoni non hanno la possibilità di disporre diversamente.



Berna, 30 marzo 2007

All'attenzione dei destinatari della
procedura di consultazione
secondo l'elenco allegato

**Disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari OAFam);
Apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore,
Egregi Signori,

affinché la legge federale sugli assegni familiari (LAFam) accolta dal Popolo nella votazione referendaria del 26 novembre 2006 possa entrare in vigore ed essere attuata, sono necessarie disposizioni esecutive specifiche. All'elaborazione del presente disegno hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione AVS coinvolte nell'attuazione della nuova legge in quanto incaricate della gestione delle casse di compensazione per assegni familiari. Il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha autorizzato il DFI a svolgere una consultazione presso i destinatari figuranti sull'elenco allegato.

Per il contenuto, vi rinviamo al disegno d'ordinanza ed al rapporto esplicativo allegati.

L'entrata in vigore di legge e ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2009. Stabilendo questa data, relativamente lontana, si è inteso tener conto dei tempi necessari all'emanazione delle disposizioni esecutive federali e permettere ai Cantoni di procedere agli indispensabili adeguamenti legislativi. Entro la data dell'entrata in vigore della LAFam, infatti, gli adeguamenti dovranno essere conclusi. L'allegato al rapporto esplicativo fornisce indicazioni in proposito. I Cantoni possono tuttavia adeguare gli importi degli assegni per figli e degli assegni di formazione già prima dell'entrata in vigore della nuova legge, la cui anticipazione a questo scopo non è dunque necessaria.

Vi preghiamo di esaminare il disegno e di esprimere il vostro parere sui principi generali e sulle singole disposizioni. Vi preghiamo inoltre di comunicarci se siete d'accordo con la data d'entrata in vigore o se preferite un'altra scadenza.

I pareri vanno inviati entro il

30 giugno 2007

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Ambito Famiglie, generazioni e società, Effingerstrasse 20, 3003 Berna.

Vi saremmo grati se poteste farci pervenire la vostra presa di posizione oltre che su supporto cartaceo anche in forma di documento Word (familienfragen@bsv.admin.ch).

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico citato o al numero 031 322 91 22. Ulteriori esemplari dei documenti allegati possono essere ordinati allo stesso indirizzo. I documenti possono essere inoltre scaricati da Internet:

<http://www.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/index.html?lang=de>.

Ringraziandovi già fin d'ora per il vostro parere cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati:
Disegno d'ordinanza e relativo commento esplicativo
Elenco dei destinatari

Vernehmlassung zur Verordnung über die Familienzulagen
 Procédure de consultation sur le projet d'ordonnance sur les allocations familiales
 Procedura di consultazione per il progetto dell'ordinanza sugli assegni familiari

Liste der Adressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari

März 2007
Mars 2007
Marzo 2007

1. Kantone / Cantons / Cantoni

1	Regierungsrat des Kantons Zürich	ZH
2	Regierungsrat des Kantons Bern	BE
3	Regierungsrat des Kantons Luzern	LU
4	Regierungsrat des Kantons Uri	UR
5	Regierungsrat des Kantons Schwyz	SZ
6	Regierungsrat des Kantons Obwalden	OW
7	Regierungsrat des Kantons Nidwalden	NW
8	Regierungsrat des Kantons Glarus	GL
9	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
10	Le Conseil d'État du Canton de Fribourg	FR
11	Regierungsrat des Kantons Solothurn	SO
12	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt	BS
13	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft	BL
14	Regierungsrat des Kantons Schaffhausen	SH
15	Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
16	Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
17	Regierungsrat des Kantons St. Gallen	SG
18	Regierungsrat des Kantons Graubünden	GR
19	Regierungsrat des Kantons Aargau	AG
20	Regierungsrat des Kantons Thurgau	TG
21	Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino	TI
22	Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud	VD
23	Le Conseil d'Etat du Canton du Valais	VS
24	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
25	Le Conseil d'Etat du Canton de Genève	GE
26	Gouvernement de la République et Canton du Jura	JU
27	Konferenz der Kantonsregierungen	

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien
Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale
Partiti rappresentati nell' Assemblea federale

100	CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra
101	FDP Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz PRD Parti radical-démocratique suisse PLR Partito liberale-radicale svizzero PLD Partida liberaldemocrata de la Svizra
102	SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti Socialiste Suisse PS Partito Socialista Svizzero PS Partida Socialdemocrata da la Svizra
103	SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra
104	AdG Alliance de Gauche
105	CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala
106	EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale
107	EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra
108	Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra
109	GB Grünes Bündnis AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale
110	Grünliberale Zürich
111	Lega dei Ticinesi

112	LPS Liberale Partei der Schweiz PLS Parti libéral suisse PLS Partito liberale svizzero PLC Partida liberal-conservativa svizra
113	PdAS Partei der Arbeit der Schweiz PST Parti suisse du Travail PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur
114	SD Schweizer Demokraten DS Démocrates Suisses DS Democratici Svizzeri DS Democrats Svizers
115	SGA Sozialistisch-Grüne Alternative Zug

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national
Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

201	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione die Comuni Svizzeri Associazion da las Vischnancas Svizras
202	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere
203	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national
Associazioni mantello nazionali dell'economia

301	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
302	SGV Schweizerischer Gewerbeverband USAM Union suisse des arts et métiers USAM Unione svizzera delle arti e mestieri
303	SAGV Schweizerischer Arbeitgeberverband UPS Union patronale suisse UPS Unione svizzera degli imprenditori

304	SBV Schweizerischer Bauernverband USP Union Suisse des Paysans USC Unione Svizzera dei Contadini UPS Uniun Purila Svizra
305	Schweizerische Bankiervereinigung (Swiss Banking) ASB Association suisse des banquiers ASB Associazione svizzera dei banchieri Swiss Bankers Association
306	SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund USS Union syndicale suisse USS Unione sindacale svizzera
307	Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (sec suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (sic svizzera)
308	Travail.Suisse

5. Versicherungseinrichtungen, Durchführungstellen
Institutions d'assurance, organes d'exécution
Istituti d'assicurazione, organi d'esecuzione

401	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione Conferenza da las cassas chantunales da cumpensaziun
402	Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles

6. Weitere Organisationen / Autres organisations / Altre organizzazioni

501	Pro Familia Schweiz Pro Familia Suisse Pro Familia Svizzera
502	SVAMV Schweiz. Verband alleinerziehender Mütter und Väter FSFM Fédération suisse des familles monoparentales FSFM Federazione svizzera delle famiglie monoparentali
503	EKFF Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen COFF Commission de coordination pour les questions familiales COFF Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
504	EKKJ Eidg. Kommission für Kinder- und Jugendfragen CFEJ Commission fédérale pour l' enfance et la jeunesse CFIG Commissione federale per l' infanzia e la gioventù
505	EKA Eidg. Kommission für Ausländerfragen CFE Commission fédérale des étrangers CFS Commissione federale degli stranieri